

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.10.2010  
COM(2010) 555 definitivo

2008/0242 (COD)

Proposta modificata di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce l'“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]**

**(Rifusione)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'EURODAC è stato creato dal regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino<sup>1</sup>. Nel dicembre 2008 la Commissione ha adottato una proposta di rifusione diretta a modificare tale regolamento (in seguito: “proposta del dicembre 2008”)<sup>2</sup>.

Scopo della proposta era fornire un sostegno più efficace all'applicazione del regolamento Dublino e affrontare adeguatamente i problemi di protezione dei dati. La proposta ha inoltre allineato il quadro di gestione IT con quello dei regolamenti SIS II e VIS, disponendo il trasferimento dei compiti di gestione operativa dell'EURODAC alla futura agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia<sup>3</sup> (in seguito: “agenzia IT”). La proposta del dicembre 2008 prevede altresì l'abrogazione del regolamento di attuazione e l'integrazione del suo contenuto nel regolamento EURODAC. Sono state infine introdotte modifiche per tener conto degli sviluppi dell'acquis in materia di asilo e dei progressi tecnici intervenuti dopo l'adozione del regolamento del 2000.

Il 3 dicembre 2008 la proposta è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio, e il Parlamento l'ha a sua volta trasmessa alla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (LIBE). Nella seduta plenaria del 7 maggio 2009 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa<sup>4</sup> che approva la proposta della Commissione con alcuni emendamenti.

Nel settembre 2009 la Commissione ha adottato una proposta modificata (in seguito: “proposta del settembre 2009”)<sup>5</sup> al duplice scopo di tener conto della risoluzione del Parlamento europeo e degli esiti dei negoziati in sede di Consiglio e di introdurre la possibilità per le autorità di contrasto degli Stati membri ed Europol di accedere alla banca dati centrale dell'EURODAC ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.

---

<sup>1</sup> GUL 62 del 5.3.2002, pag. 1.

<sup>2</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (COM(2008) 825 definitivo).

<sup>3</sup> La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM(2009) 293 definitivo) è stata adottata il 24 giugno 2009. Una proposta modificata è stata presentata il 19 marzo 2010: proposta modificata di regolamento (UE) n. .../... del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM (2010) 93 definitivo).

<sup>4</sup> Creazione del sistema “Eurodac” per il confronto delle impronte digitali (rifusione), P6\_TA (2009)0378.

<sup>5</sup> La proposta risponde alle Conclusioni del Consiglio del 12 e 13 giugno 2007, che sollecitavano l'accesso dei servizi di polizia e di contrasto degli Stati membri e dell'Europol all'Eurodac.

Tale proposta introduce, in particolare, una clausola passerella per permettere l'accesso a fini di contrasto e le necessarie disposizioni di accompagnamento e modifica la proposta del dicembre 2008. È stata presentata insieme alla proposta di decisione del Consiglio sulle richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto<sup>6</sup> (in seguito: "decisione del Consiglio"), che stabilisce le modalità esatte di tale accesso.

Il Parlamento europeo non ha emesso una risoluzione legislativa sulle proposte del settembre 2009.

Con l'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'abolizione del sistema dei pilastri, la proposta di decisione del Consiglio è decaduta. Secondo la comunicazione sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso<sup>7</sup>, la proposta avrebbe dovuto essere formalmente ritirata e sostituita con una nuova proposta per tenere conto del nuovo quadro del TFUE.

Tuttavia, per procedere nei negoziati sul pacchetto asilo e per agevolare la conclusione di un accordo sul regolamento EURODAC, la Commissione ritiene più opportuno in questa fase ritirare dal regolamento EURODAC le disposizioni che si riferiscono all'accesso a fini di contrasto.

La Commissione crede che facilitare in questo modo l'adozione del nuovo regolamento EURODAC contribuirà altresì all'istituzione tempestiva dell'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, dato che tale agenzia sarà responsabile anche della gestione dell'EURODAC.

## **2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

La presente proposta modificata introduce due disposizioni tecniche<sup>8</sup>, ma il suo scopo principale è modificare la proposta precedente (del settembre 2009) eliminando da quest'ultima l'opzione dell'accesso a fini di contrasto. Di conseguenza, non sono state svolte nuove consultazioni né valutazioni d'impatto specifiche. Comunque, ai fini della proposta è ancora valida la valutazione d'impatto del 2008<sup>9</sup>.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La presente proposta modifica la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione

---

<sup>6</sup> COM(2009) 344.

<sup>7</sup> COM(2009) 665 definitivo, allegato 2.

<sup>8</sup> Una per garantire la coerenza con il regolamento Dublino, l'altra per chiarire l'esigenza che le risposte pertinenti automatizzate del sistema siano verificate da un esperto in dattiloscopia.

<sup>9</sup> SEC(2008) 2981.

internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], presentata dalla Commissione (COM(2009) 342).

La presente proposta modificata utilizza come base giuridica l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ossia l'articolo del TFUE che corrisponde alla base giuridica della proposta originale (articolo 63, punto 1, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea).

Il titolo V del TFUE non si applica al Regno Unito né all'Irlanda, a meno che tali Stati membri decidano altrimenti secondo le modalità indicate nel protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE.

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, avendo notificato che intendono partecipare alla sua adozione e applicazione a norma del suddetto protocollo. La posizione di tali Stati membri rispetto al regolamento in vigore non pregiudica l'eventuale partecipazione al regolamento modificato.

Ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo V del TFUE (ad eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri" e delle "misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti"). Di conseguenza, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non la vincola né è ad essa applicabile. Tuttavia, poiché la Danimarca applica l'attuale regolamento Dublino in seguito a un accordo internazionale<sup>10</sup> concluso con la CE nel 2006, essa dovrà notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 3 dell'accordo, la decisione di attuare o meno il contenuto delle modifiche adottate.

La presente proposta introduce le seguenti modifiche:

Sono soppressi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), l'articolo 5, lettere da f) a j), e l'articolo 21, paragrafo 2, trattandosi di disposizioni introdotte per accompagnare la clausola passerella per permettere l'accesso a fini di contrasto.

All'articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), sono soppressi i riferimenti all'accesso a fini di contrasto.

All'articolo 3 è soppressa la clausola passerella che consente l'accesso a fini di contrasto.

All'articolo 18, paragrafo 4, è specificata l'esigenza di un controllo delle risposte pertinenti automatizzate da parte di un esperto in dattiloscopia.

All'articolo 24, paragrafo 1, sono inserite disposizioni adeguate per consentire al comitato di cui al regolamento Dublino di includere informazioni sull'EURODAC nell'opuscolo da redigere in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3.

---

<sup>10</sup> Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 66 dell'8.3.2006).

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La presente proposta comporta notevoli risparmi sulla programmazione di bilancio rispetto alla proposta precedente [COM(2009) 344], che prevedeva la possibilità di effettuare confronti a fini di contrasto.

Della proposta del 2009, la presente proposta mantiene i miglioramenti del sistema per quanto riguarda nuove funzioni incentrate sull'asilo relative a informazioni sullo status dell'interessato (a seguito dei negoziati nell'ambito del Consiglio), sopprimendo però la funzione di consultazione a fini di contrasto. La scheda finanziaria allegata alla presente proposta riflette questo cambiamento.

Il costo stimato di 230 000 EUR comprende i servizi di tecnologia dell'informazione, il software e l'hardware e coprirebbe la personalizzazione necessaria al sistema centrale dell'EURODAC.

#### **5. CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA SUGLI STATI NON MEMBRI DELL'UE ASSOCIATI AL SISTEMA DUBLINO**

Parallelamente all'associazione di vari paesi terzi all'acquis di Schengen, la Comunità ha concluso o sta concludendo con questi stessi paesi accordi di associazione all'acquis di Dublino/EURODAC:

- accordo di associazione dell'Islanda e della Norvegia, concluso nel 2001<sup>11</sup>;
- accordo di associazione della Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008<sup>12</sup>;
- protocollo di associazione del Liechtenstein, firmato il 28 febbraio 2008<sup>13</sup>.

Per stabilire diritti e obblighi tra la Danimarca – che è stata associata, come si è già detto, all'acquis di Dublino/EURODAC con un accordo internazionale – e i paesi associati di cui sopra, sono stati conclusi altri due strumenti tra la Comunità e i paesi associati<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40).

<sup>12</sup> Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5).

<sup>13</sup> Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (COM(2006) 754), in attesa di conclusione.

<sup>14</sup> Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (2006/0257, concluso il 24.10.2008, non ancora pubblicato nella GU) e protocollo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001).

In conformità dei tre accordi citati, i paesi associati accettano l'acquis di Dublino/EURODAC e i relativi sviluppi, senza eccezioni. Pur non partecipando all'adozione di atti che modificano l'acquis di Dublino o si basano su di esso (quindi neanche alla presente proposta), tali paesi devono notificare alla Commissione entro un termine stabilito se decidono di accettare o meno il contenuto di tali atti, una volta approvati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Qualora la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein non accettino un atto che modifica l'acquis di Dublino/EURODAC o si basa su di esso, si applica la clausola "ghigliottina" e pertanto i rispettivi accordi cessano di avere efficacia, a meno che il comitato misto/congiunto istituito dagli accordi decida altrimenti all'unanimità.

Proposta modificata di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce l'“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino ☒ del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] ☒**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ~~che istituisce la Comunità europea~~, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e) ~~63, punto 1, lettera a)~~,

vista la proposta della Commissione<sup>15</sup>,

~~visto il parere del Parlamento europeo europeo~~<sup>16</sup>;

☒deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 294 del trattato<sup>17</sup>, ☒

considerando quanto segue:

---

↓ nuovo

- (1) È opportuno apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino<sup>18</sup> e al regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino<sup>19</sup>. Per ragioni di chiarezza, è quindi opportuno provvedere alla rifusione di tali regolamenti.

---

<sup>15</sup> COM(2010) XXX.

<sup>16</sup> ~~GU C 189 del 7.7.2000, pag. 105 e pag. 227 e parere espresso il 21 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).~~

<sup>17</sup> GU C [...], [...], p. [...].

<sup>18</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

<sup>19</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 1

- ~~(1) Gli Stati membri hanno ratificato la convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.~~
- 

↓ 2725/2000/CE considerando 2 (adattato)

- ~~(2) Gli Stati membri hanno concluso la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in seguito denominata: "la convenzione di Dublino").~~
- 

↓ nuovo

- (2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione internazionale nell'Unione.
- (3) Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, approvato dal Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2008, chiede che sia completata l'istituzione del sistema europeo comune di asilo introducendo una procedura unica in materia di asilo, che preveda garanzie comuni e uno status uniforme per i rifugiati e per i beneficiari di protezione sussidiaria.
- (4) Il programma dell'Aia sollecita il miglioramento dell'accesso agli archivi di dati dell'Unione europea.
- 

↓ 2725/2000/CE considerando 3 (adattato)

⇒ nuovo

- (5) Ai fini dell'applicazione ~~della convenzione di Dublino~~ ☒ del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]<sup>20</sup> ☒ è necessario determinare l'identità dei richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne della Comunità. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione ~~della convenzione di Dublino~~ ☒ del regolamento (CE) n. [...] del Consiglio [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno

---

<sup>20</sup> COM(2008) XXX.

degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] ☒ e, in particolare, dell'articolo ~~1018~~, paragrafo 1, lettere ~~e) ed e) b) e d)~~, consentire a ciascuno Stato membro di accertare se ~~uno straniero~~ ☒ un cittadino di un paese terzo o un apolide ☒ trovato illegalmente nel suo territorio abbia presentato domanda di ~~asilo~~ ☒ protezione internazionale ☒ in un altro Stato membro.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 4

- (6) Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali.
- 

↓ 2725/2000/CE considerando 5  
☒ nuovo

- (7) A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato "~~Eurodac~~EURODAC", comprendente ~~un'unità~~ ☒ un sistema ☒ centrale, ~~che opererà presso la Commissione e~~ che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e ~~la banca dati~~ ☒ il sistema centrale ☒.
- 

↓ nuovo

- (8) Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l'*acquis* dell'UE vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e con il regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], è opportuno estendere il campo di applicazione del presente regolamento onde includere i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.
- 

↓ 2725/2000/CE considerando 6 (adattato)  
☒ nuovo

- (9) È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare ☒ e trasmettere ☒ tempestivamente ☒ i dati sulle ☒ le impronte digitali di tutti richiedenti ~~asilo~~ ☒ protezione internazionale ☒ e di tutti ~~gli stranieri~~ ☒ i cittadini di paesi terzi o apolidi ☒ che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno 14 anni di età.

---

↓2725/2000/CE considerando 7 (adattato)  
⇒ nuovo

- (10) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, ~~nell'unità~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al ~~congelamento~~ ⇒ contrassegno ⇐ ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di ~~stranieri~~ ☒ cittadini di paesi terzi o apolidi ☒.

---

↓ nuovo

- (11) È opportuno che le risposte pertinenti ottenute dall'EURODAC siano verificate da un esperto in dattiloscopia in modo da garantire l'esatta determinazione della competenza ai sensi del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

---

↓2725/2000/CE considerando 8 (adattato)  
⇒ nuovo

- (12) ~~Gli stranieri~~ ☒ I cittadini di paesi terzi e gli apolidi ☒ che hanno presentato domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ in uno Stato membro possono avere la possibilità di chiedere ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte ~~degli stranieri~~ ☒ dei cittadini di paesi terzi o apolidi ☒ che hanno soggiornato ~~nella Comunità~~ ☒ nell'Unione europea ☒ per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.

---

↓2725/2000/CE considerando 9 (adattato)

- (13) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena ~~gli stranieri~~ ☒ i cittadini di paesi terzi e gli apolidi ☒ cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

---

↓ nuovo

- (14) È opportuno conservare i dati di coloro le cui impronte digitali sono state inizialmente registrate nell'EURODAC al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale e ai quali è stata riconosciuta la protezione in uno Stato membro, al fine di consentire il confronto di detti dati con quelli registrati al momento della presentazione di un'altra domanda di protezione internazionale.
- (15) In seguito a una valutazione d'impatto che vagli a fondo le alternative sotto il profilo finanziario, operativo e organizzativo, occorrerà prevedere l'istituzione di un'Autorità di gestione responsabile della gestione operativa dell'EURODAC. Fino ad allora, la gestione del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione dovrà competere alla Commissione.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 10 (adattato)  
⇒ nuovo

- (16) È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione ⇒ e dell'Autorità di gestione ⇐ ~~nei riguardi dell'unità~~ ⇒ per quanto concerne il sistema ⇐ centrale ⇒ e l'infrastruttura di comunicazione ⇐, e degli Stati membri per quanto concerne l'utilizzazione il trattamento, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 11

- (17) Mentre la responsabilità extracontrattuale della Comunità in relazione alle attività del sistema ~~Eurodac~~ EURODAC sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato, è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 12

- (18) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo delle misure proposte, vale a dire l'istituzione ~~presso la Commissione~~ di un sistema per il confronto dei dati sulle impronte digitali, come supporto all'attuazione della politica di asilo della Comunità, non può, per sua stessa natura, essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 15 (adattato)

- (19) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati<sup>21</sup>, si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri ☒ in applicazione del presente regolamento ☒ ~~nel contesto del sistema Eurodae.~~

---

↓ 2725/2000/CE considerando 16

~~(16) A norma dell'articolo 286 del trattato, la direttiva 95/46/CE si applica altresì alle istituzioni e agli organismi comunitari. Poiché l'unità centrale sarà istituita presso la Commissione, la suddetta direttiva si applicherà al trattamento dei dati personali effettuato dall'unità centrale.~~

---

↓ 2725/2000/CE considerando 17

(20) I principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, andrebbero rafforzati o chiariti, in particolare in rapporto ad alcuni settori.

---

↓ nuovo

(21) È opportuno che al trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione ai sensi del presente regolamento si applichi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>22</sup>. Occorre tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne le responsabilità in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi.

(22) È opportuno che le autorità nazionali di controllo verifichino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e che il garante europeo della protezione dei dati, di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 45/2001, controlli le attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione attinenti al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente regolamento.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 18

⇒ nuovo

(23) È opportuno controllare e valutare l'attività dell'~~Eurodae~~EURODAC ⇒ a intervalli regolari ⇐.

---

<sup>21</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>22</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

---

↓2725/2000/CE considerando 19 (adattato)  
⇒ nuovo

- (24) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni ☒ efficaci, proporzionate e dissuasive ☒ per punire il trattamento ~~l'uso~~ dei dati ☒ inseriti ☒ ~~registrati nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale con finalità contrarie a quelle dell'~~Eurodac~~EURODAC.
- 

↓ nuovo

- (25) È necessario che gli Stati membri siano informati della situazione di determinate procedure di asilo onde facilitare un'adeguata applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].
- (26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e deve essere applicato di conseguenza. Esso osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento rispetta pienamente il diritto di ciascuno alla protezione dei dati personali e il diritto di asilo.
- 

↓2725/2000/CE considerando 22 (adattato)

- (27) È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello ~~della convenzione di Dublino~~ ☒ del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] ☒,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Scopo dell'~~"Eurodac"~~ EURODAC

1. È istituito un sistema denominato "~~Eurodac~~ EURODAC", allo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi ~~della convenzione di Dublino~~ ☒ del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] ☒, per l'esame di una domanda di ~~asilo~~ ☒ protezione internazionale ☒ presentata in uno Stato membro ☒ da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, ☒ e di facilitare inoltre l'applicazione ~~di tale convenzione~~ ☒ del richiamato regolamento ☒ secondo le disposizioni del presente regolamento.

~~2. L'Eurodac comprende:~~

~~a) l'unità centrale di cui all'articolo 3;~~

~~b) una banca dati centrale informatizzata, nella quale vengono trattati i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, in vista del confronto dei dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo e delle categorie di stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1;~~

~~c) i mezzi di trasmissione dei dati tra gli Stati membri e la banca dati centrale.~~

~~3.2.~~ Fatto salvo il trattamento ~~Fatta salva l'utilizzazione~~ dei dati destinati all'~~Eurodac~~ EURODAC da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi della propria legislazione nazionale, i dati sulle impronte digitali e gli altri dati personali possono essere trattati nell'~~Eurodac~~ EURODAC solo per gli scopi previsti dall'articolo ~~1532~~, paragrafo 1, ~~della convenzione di~~ ☒ del regolamento ☒ Dublino.

## Articolo 2

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "convenzione di ☒ regolamento ☒ Dublin": ~~la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublin il 15 giugno 1990 ☒ il regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] ☒~~;
- b) "richiedente **asilo**  $\Rightarrow$  protezione internazionale  $\Leftarrow$ ": ~~lo straniero ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ che ha presentato una domanda di asilo o per conto del quale è stata presentata una siffatta domanda  $\Rightarrow$  protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera g), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva  $\Leftarrow$ ;~~
- c) "Stato membro d'origine":
- i) in relazione ~~ai richiedenti asilo~~ ☒ alle persone di cui all'articolo 6 ☒, lo Stato membro che trasmette i dati personali **all'unità**  $\Rightarrow$  al sistema  $\Leftarrow$  centrale e che riceve i risultati del confronto;
  - ii) in relazione alle persone di cui all'articolo ~~8~~ **11**, lo Stato membro che trasmette i dati personali **all'unità**  $\Rightarrow$  al sistema  $\Leftarrow$  centrale;
  - iii) in relazione alle persone di cui all'articolo ~~11~~ **14**, lo Stato membro che trasmette detti dati **all'unità**  $\Rightarrow$  al sistema  $\Leftarrow$  centrale e che riceve i risultati del confronto;

↓2725/2000/CE (adattato)  
 $\Rightarrow$  nuovo

- d) ~~"rifugiato"~~  $\Rightarrow$  "beneficiario di protezione internazionale"  $\Leftarrow$ : ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ ~~la persona cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa ai rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967  $\Rightarrow$  che ha diritto alla protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio  $\Leftarrow$ ;~~
- e) "risposta pertinente": la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate **dall'unità**  $\Rightarrow$  dal sistema  $\Leftarrow$  centrale, sulla base di un confronto, tra i dati sulle impronte digitali registrati ~~nelle banche dati~~ ☒ nella banca dati centrale ☒ e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell'articolo ~~4~~ **18**, paragrafo ~~6~~ **4**;

---

↓2725/2000/CE (adattato)

2. I termini definiti nell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento.
  3. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell'articolo ~~1~~ 2 ~~della convenzione di~~ ☒ del regolamento ☒ Dublino hanno lo stesso significato nel presente regolamento.
- 

↓2725/2000/CE (adattato)

### Articolo 3

#### ~~Unità centrale~~ ☒ Architettura del sistema e principi di base ☒

- ~~1. È istituita presso la Commissione un'unità centrale, alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) per conto degli Stati membri. L'unità centrale è dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.~~
- 

↓ nuovo

1. L'EURODAC consta di:
    - a) una banca dati centrale informatizzata per le impronte digitali (sistema centrale) costituita da
      - un'unità centrale,
      - un sistema di continuità operativa;
    - b) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati EURODAC (infrastruttura di comunicazione).
  2. Ciascuno Stato membro dispone di un unico punto di accesso nazionale.
- 

↓2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

- ~~2.3.~~ I dati riguardanti ~~i richiedenti asilo e~~ le persone di cui agli articoli ~~8 e 11~~ 6, 11 e 14 sono trattati ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento ☒ e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati ☒.

---

↓ 2725/2000/CE articolo 1, paragrafo 2,  
terzo trattino  
⇒ nuovo

4. Le norme cui è soggetto l'~~Eurodac~~EURODAC si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.
- 

↓ 2725/2000/CE, articolo 4, paragrafo 1,  
seconda frase  
⇒ nuovo

5. La procedura di tale rilevamento è stabilita ⇒ e applicata ⇐ in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste ⇒ dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ⇐ ~~dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo~~ e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
- 

↓ nuovo

#### Articolo 4

##### *Gestione operativa a cura dell'Autorità di gestione*

1. Un organo di gestione ("Autorità di gestione"), finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea, è responsabile della gestione operativa dell'EURODAC. In cooperazione con gli Stati membri, l'Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per il sistema centrale.
2. L'Autorità di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione:
  - a) controllo;
  - b) sicurezza;
  - c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.
3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione, in particolare:
  - a) compiti di esecuzione del bilancio;
  - b) acquisizione e rinnovo;

c) aspetti contrattuali.

4. Prima che l'Autorità di gestione entri in funzione, la Commissione è responsabile di tutte le funzioni a quella attribuite in forza del presente regolamento.
5. La gestione operativa dell'EURODAC consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell'EURODAC 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, specialmente per quanto riguarda il tempo richiesto per l'interrogazione del sistema centrale.
6. Fatto salvo l'articolo 17 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, l'Autorità di gestione applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti ai membri del proprio personale che devono lavorare con i dati EURODAC. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.
7. L'Autorità di gestione di cui al presente regolamento è la medesima Autorità di gestione del SIS II di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), e del VIS di cui al regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## Articolo 5~~2~~

### ⊠ Statistiche ⊠

- ~~2.~~ Ogni ~~tre mesi~~ ⇒ mese ⇐ l'~~unità centrale~~ ⊠ Autorità di gestione ⊠ elabora una statistica ⊠ sull'attività del sistema centrale, ⊠ da cui risultano ⇒ in particolare ⇐:
- a) il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo ~~8~~ 11, paragrafo 1, e all'articolo ~~11~~ 14, paragrafo 1;
  - b) il numero delle risposte pertinenti riguardanti i richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ che hanno presentato domanda ⇒ di protezione internazionale ⇐ in un altro Stato membro;
  - c) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo ~~8~~ 11, paragrafo 1, che hanno presentato domanda ⇒ di protezione internazionale ⇐ in un momento successivo;

- d) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo ~~14~~ 14, paragrafo 1, che hanno precedentemente presentato domanda ⇒ di protezione internazionale ⇐ in un altro Stato membro;
- e) il numero dei dati sulle impronte digitali che l'unità ⇒ il sistema ⇐ centrale ha dovuto ~~nuovamente~~ richiedere ⇒ ripetutamente ⇐ agli Stati membri di origine, in quanto i dati sulle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali;.

↓2725/2000/CE  
⇒ nuovo

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche ~~trimestrali~~ ⇒ mensili ⇐ ~~elaborate dall'inizio dell'avvio dell'attività dell'Eurodac~~ ⇒ relative all'anno in questione ⇐ e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c) e d).

La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

- ~~4. Secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, l'unità centrale può essere incaricata di svolgere altri lavori statistici sulla scorta dei dati da essa trattati.~~

↓2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## CAPO II

### ~~RICHIEDENTI ASILO~~ ☒ PROTEZIONE INTERNAZIONALE ☒

#### Articolo ~~6~~ 4

##### *Rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali*

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ di età non inferiore a 14 anni e ⇒, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino, ⇐ trasmette ~~sollecitamente~~ all'unità ☒ tali dati ☒ ⇒ al sistema ⇐ centrale ☒ insieme ai ☒ i dati di cui all'articolo ~~5~~ ~~paragrafo 1~~, 8, lettere da ~~a)~~ b) a ~~f)~~ g).

---

↓ nuovo

⇒ L'inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 18, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento. ⇐

---

↓ 2725/2000/CE

~~(2) I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono registrati immediatamente nella banca dati centrale dall'unità centrale oppure, nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine, direttamente dallo Stato membro d'origine.~~

---

↓ nuovo

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali di un richiedente a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano le impronte digitali del richiedente quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dacché tali motivi sono venuti meno.
- 

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

3. I dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 5, ~~paragrafo 1~~ 8, lettera b) a), trasmessi da qualsiasi Stato membro, ☒ ad eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 7, lettera b), ☒ sono ⇒ automaticamente ⇐ confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale.
4. ~~L'unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.
5. ~~L'unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale trasmette, ~~senza indugio,~~ ⇒ automaticamente ⇐ la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all'articolo 5, ~~paragrafo 1~~ 8, lettere da a) a) ⇒ g) ⇐. ~~Tuttavia, i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) vengono trasmessi solo se sono alla base della risposta pertinente~~ ⇒ , insieme al contrassegno di cui all'articolo 15, paragrafo 1, se applicabile ⇐.

~~La trasmissione allo Stato membro d'origine del risultato del confronto può essere effettuata direttamente, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.~~

~~7. Le modalità di applicazione necessarie per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.~~

---

↓ nuovo

## Articolo 7

### Informazioni sullo status dell'interessato

Le seguenti informazioni sono inviate al sistema centrale e ivi conservate in conformità dell'articolo 9 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

- a) Quando un richiedente protezione internazionale, o altro richiedente di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino, giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di ripresa in carico di cui all'articolo 24 del regolamento Dublino, lo Stato membro competente aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 8 relativi all'interessato, aggiungendo la data di arrivo.
- b) Quando un richiedente protezione internazionale giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di presa in carico di cui all'articolo 22 del regolamento Dublino, lo Stato membro competente invia i dati registrati in conformità dell'articolo 8 relativi all'interessato, e include la data di arrivo.
- c) Non appena può stabilire che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'EURODAC in conformità dell'articolo 8, ha lasciato il territorio degli Stati membri, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 8 relativi all'interessato, aggiungendo la data in cui questi ha lasciato il territorio, in modo da agevolare l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento Dublino.
- d) Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'EURODAC in conformità dell'articolo 8, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda come previsto all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento Dublino, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 8 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.
- e) Lo Stato membro che assume la competenza in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 8 relativi all'interessato, aggiungendo la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

---

↓2725/2000/CE  
⇒ nuovo

## Articolo ~~85~~

### Registrazione dei dati

~~1.~~ ~~Nella banca dati~~ ⇒ Nel sistema ⇐ centrale vengono registrati unicamente i seguenti dati:

a) ~~b)~~ dati relativi alle impronte digitali;

b) ~~a)~~ Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di ~~asilo~~  
⇒ protezione internazionale; nei casi di cui all'articolo 7, lettera b), la data della  
domanda corrisponde alla data inserita dallo Stato membro che ha provveduto al  
trasferimento del richiedente ⇐;

c) sesso;

d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

e) data di rilevamento delle impronte digitali;

f) data della trasmissione dei dati ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale;

~~g) data di inserimento dei dati nella banca dati centrale;~~

---

↓ nuovo

g) identificativo utente dell'operatore;

---

↓2725/2000/CE  
⇒ nuovo

~~h) particolari relativi ai destinatari ai quali sono stati trasmessi i dati e data/date della/delle  
trasmissioni;~~

h) nei casi di cui all'articolo 7, lettera a) o b), la data di arrivo dell'interessato in seguito a  
trasferimento;

i) nei casi di cui all'articolo 7, lettera c), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli  
Stati membri;

j) nei casi di cui all'articolo 7, lettera d), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli  
Stati membri o ne è stato allontanato;

k) nei casi di cui all'articolo 7, lettera e), la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

~~2. Dopo la registrazione nella banca dati centrale, l'unità centrale distrugge i supporti utilizzati per la trasmissione, a meno che lo Stato membro d'origine non ne chieda la restituzione.~~

### Articolo ~~9~~ 6

#### Conservazione dei dati

Ciascuna serie di dati di cui all'articolo ~~5, paragrafo 1~~ 8 viene conservata presso ~~la banca dati~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Decorso tale termine, ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale cancella automaticamente i dati ~~dalla banca dati~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale.

### Articolo ~~10~~ 7

#### Cancellazione anticipata dei dati

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo ~~6~~ 9 sono cancellati ~~dalla banca dati~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale, a norma dell'articolo ~~15~~ 21, paragrafo ~~3~~ 4, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

---

↓ nuovo

2. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro d'origine, per il motivo di cui al paragrafo 1, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o all'articolo 11, paragrafo 1.

---

↓2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## CAPO III

## ~~STRANIERI~~ ☒ CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI ☒ FERMATI IN RELAZIONE

# ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA

## Articolo 11 e

### *Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali*

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente, ~~in conformità delle salvaguardie previste dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,~~ al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ~~stranieri~~ ☒ cittadini di paesi terzi o apolidi ☒ di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti ☒ o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di trattenimento, custodia o non siano altrimenti confinati per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento ☒.
2. Lo Stato membro interessato trasmette ~~sollecitamente~~ ☒ quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dalla data del fermo ☒ ~~all'unità~~ ☒ al sistema ☒ centrale i seguenti dati relativi ~~agli stranieri~~ ☒ ai cittadini di paesi terzi o apolidi ☒ di cui al paragrafo 1 non respinti:
  - a) ~~b)~~ dati relativi alle impronte digitali;
  - b) ~~a)~~ Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;
  - c) sesso;
  - d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
  - e) data di rilevamento delle impronte digitali;
  - f) data della trasmissione dei dati ~~all'unità~~ ☒ al sistema ☒ centrale;

- ~~g) identificativo utente dell'operatore.~~
3. In deroga al paragrafo 2, i dati di cui al medesimo paragrafo 2 relativi alle persone fermate nei modi descritti al paragrafo 1 che rimangono fisicamente nel territorio degli Stati membri ma sono in stato di trattenimento, custodia o sono altrimenti confinati dal momento del fermo per oltre 72 ore, sono trasmessi prima della loro liberazione.
4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 18, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare

nuovamente le impronte digitali dell'interessato e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali dell'interessato a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia le impronte digitali entro il termine previsto al paragrafo 2 dacché tali motivi sono venuti meno.

↓2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## Articolo ~~12~~ 9

### Registrazione dei dati

1. Sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale i dati di cui ~~all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g)~~ e all'articolo ~~8~~ 11, paragrafo 2.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo ~~3, paragrafo 3~~ 5, i dati trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale ai sensi dell'articolo ~~8~~ 11, paragrafo 2, sono registrati all'unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi successivamente ~~alla stessa unità~~ ⇒ allo stesso sistema ⇐ centrale.

~~L'unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale non confronta i dati trasmessi ~~gli~~ ai sensi dell'articolo ~~8~~ 11, paragrafo 2, con dati già registrati ~~nella banca dati centrale~~ ⇒ nel sistema stesso ⇐ né con i dati che ~~le~~ gli vengono successivamente trasmessi ai sensi dell'articolo ~~8~~ 11, paragrafo 2.

2. ~~Si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, nonché le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7.~~ Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi successivamente ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale con i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all'articolo ~~4~~ 6, paragrafi ~~3, 5 e 6~~ 3 e 5, e all'articolo ~~18~~, paragrafo 4.

## Articolo ~~13~~ 10

### Conservazione dei dati

1. Ciascuna serie di dati riguardanti ~~gli stranieri~~ ☒ i cittadini di paesi terzi o gli apolidi ☒ di cui all'articolo ~~8~~ 11, paragrafo 1, viene conservata ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale per ⇒ un anno ⇐ ~~due anni~~ a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale cancella automaticamente i dati ~~dalla banca dati centrale~~.

2. I dati relativi ~~agli stranieri~~ ☒ ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi ☒ di cui all'articolo ~~8~~ 11, paragrafo 1, sono cancellati ~~immediatamente dalla banca dati~~ ⇨ dal sistema ⇨ centrale, a norma dell'articolo ~~15~~ 21, paragrafo 3, ~~se~~ ☒ non appena ☒ lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di ~~due anni~~ ⇨ un anno ⇨ di cui al paragrafo 1, ~~viene~~ venga a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

- a) ~~allo straniero~~ ☒ al cittadino di un paese terzo o all'apolide ☒ è stato rilasciato un permesso di soggiorno;
- b) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ ha lasciato il territorio degli Stati membri;
- c) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.

---

⇩ nuovo

- 3. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro d'origine, per i motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
- 4. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro d'origine, per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o all'articolo 11, paragrafo 1.

---

⇩ 2725/2000/CE (adattato)

⇨ nuovo

## CAPO IV

### ~~STRANIERI~~ ☒ CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI ☒ ILLEGALMENTE PRESENTI IN UNO STATO MEMBRO

Articolo ~~14~~ 14

#### *Confronto dei dati sulle impronte digitali*

- 1. Al fine di stabilire se ~~uno straniero~~ ☒ un cittadino di un paese terzo o un apolide ☒ illegalmente presente nel suo territorio abbia precedentemente presentato una

domanda ~~d'asile~~ ⇒ di protezione internazionale ⇐ in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate ~~di tale straniero~~ ☒ dell'interessato ☒, purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato.

Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda ~~d'asile~~ ⇒ di protezione internazionale ⇐ in un altro Stato membro ha luogo quando:

- a) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ dichiara di avere inoltrato una domanda ~~d'asile~~ ⇒ di protezione internazionale ⇐, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;
  - b) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ non chiede ~~l'asile~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese **di origine** affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure
  - c) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.
2. Quando partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale i dati sulle impronte di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di tutte le altre dita ~~degli stranieri~~ ☒ dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ☒ di cui al paragrafo 1.
3. I dati relativi alle impronte digitali ~~dello straniero~~ ☒ dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ☒ di cui al paragrafo 1 sono trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti ~~asile~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi da altri Stati membri e già registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale.
- I dati sulle impronte digitali di ~~detto straniero~~ ☒ detti cittadini di paesi terzi o apolidi ☒ non sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale né sono confrontati con i dati trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale ai sensi dell'articolo ~~8~~ 11, paragrafo 2.
4. Ai fini del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi a norma del presente articolo con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti ~~asile~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi da altri Stati membri e già **registrati** presso ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale, si applicano le procedure di cui all'articolo ~~4~~ 6, paragrafi ~~3, 5 e 6~~ 3 e 5, ~~nonché le disposizioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.~~

~~5. Non appena i risultati del confronto sono stati trasmessi allo Stato membro d'origine, l'unità centrale provvede a:~~

- ~~a) cancellare i dati relativi alle impronte digitali e gli altri dati ad essa trasmessi ai sensi del paragrafo 1,~~
- ~~b) distruggere i supporti utilizzati dallo Stato membro d'origine per trasmettere i dati all'unità centrale, a meno che lo Stato membro d'origine non ne abbia chiesto la restituzione.~~

## CAPO V

# ~~RIFUGIATI RICONOSCIUTI~~ ☒ ~~BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE~~ ☒

### ~~Articolo 12~~

#### ~~Congelamento dei dati~~

~~1. I dati riguardanti richiedenti asilo registrati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, sono congelati nella banca dati centrale se tali persone sono riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro. Il congelamento è effettuato dall'unità centrale dietro istruzione dello Stato membro d'origine.~~

~~Finché non sarà stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, le risposte pertinenti relative alle persone che sono state riconosciute e ammesse in uno Stato membro come rifugiati, non sono trasmesse. L'unità centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.~~

~~2. Cinque anni dopo l'avvio dell'attività dell'Eurodac, sulla base di statistiche attendibili elaborate dall'unità centrale sulle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in uno Stato membro dopo essere state riconosciute e ammesse come rifugiati in un altro Stato membro, è adottata una decisione secondo le pertinenti disposizioni del trattato, in merito all'opportunità che i dati relativi alle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro:~~

~~a) siano conservati ai sensi dell'articolo 6, ai fini del confronto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3; ovvero~~

~~b) siano cancellati non appena la persona sia stata riconosciuta e ammessa come rifugiato.~~

~~3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a) i dati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono sbloccati e cessa di applicarsi la procedura di cui a detto paragrafo 1.~~

~~4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b):~~

~~a) i dati che sono stati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono immediatamente cancellati dall'unità centrale;~~

~~b) i dati relativi a persone successivamente riconosciute e ammesse come rifugiati sono cancellati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che l'interessato è stato riconosciuto e ammesso come rifugiato in uno Stato membro.~~

~~5. Le modalità di applicazione relative alla procedura di completamento dei dati di cui al paragrafo 1 e all'elaborazione delle statistiche di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.~~

## Articolo 15

### Contrassegno dei dati

1. Lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale ad un richiedente i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 8 provvede a contrassegnare i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'Autorità di gestione. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale in conformità dell'articolo 9 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
2. Lo Stato membro d'origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide conformemente al paragrafo 1, se lo status dell'interessato è revocato, è cessato ovvero se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 19 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

## CAPO VI

# TRATTAMENTO ~~UTILIZZAZIONE~~ E PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

## Articolo 16 ~~13~~

### Responsabilità in materia di trattamento ~~utilizzo~~ dei dati

1. Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:
  - a) la legalità del rilevamento delle impronte digitali;
  - b) la legalità della trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale dei dati sulle impronte digitali e degli altri dati di cui all'articolo 5, ~~paragrafo 1~~ 8, all'articolo 8 ~~11~~, paragrafo 2, e all'articolo 11 ~~14~~, paragrafo 2;
  - c) l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale;

- d) ferma restando la responsabilità ~~della Commissione~~ ⇒ dell'Autorità di gestione ⇐, la legalità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale;
- e) la legalità ~~del trattamento dell'uso~~ dei risultati del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale.
2. A norma dell'articolo ~~14~~ 11, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da ~~quest'ultima~~ ⇒ quest'ultimo ⇐.
3. Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell'articolo ~~4~~ 18, paragrafo ~~6~~ 4.
4. ~~La Commissione~~ ⇒ L'Autorità di gestione ⇐ provvede affinché ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale operi ai sensi delle disposizioni del presente regolamento ~~e delle relative modalità di applicazione~~. In particolare, ~~la Commissione~~ ⇒ l'Autorità di gestione ⇐:
- a) adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano ~~nell'unità~~ ⇒ con il sistema ⇐ centrale non ~~trattino~~ usino i dati ⇒ ivi ⇐ registrati ~~presso la banca dati centrale~~ per scopi diversi da quelli dell'~~Eurodac~~EURODAC, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1;
- ~~b) garantisce che le persone che lavorano nell'unità centrale soddisfino tutte le richieste fatte dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento per quanto concerne la registrazione, il confronto, la rettifica e la cancellazione dei dati di cui sono responsabili;~~
- ~~b) e)~~ adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale a norma dell'articolo ~~14~~ 11;
- ~~c) d)~~ ~~fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20 e~~ ⊗ fatti salvi ⊗ i poteri ~~dell'organo di controllo indipendente~~ ⊗ del garante europeo della protezione dei dati ⊗ ~~che sarà istituito ai sensi dell'articolo 286, paragrafo 2 del trattato, garantisce~~ assicura che solo le persone autorizzate a lavorare ~~nell'unità~~ ⇒ con il sistema ⇐ centrale abbiano accesso ai dati ⊗ ivi ⊗ registrati ~~presso la banca dati centrale~~.
- ~~La Commissione~~ ⇒ L'Autorità di gestione ⇐ comunica al Parlamento europeo e al Consiglio ⇒ , e al garante europeo della protezione dei dati, ⇐ le misure adottate ai sensi della lettera a).

## Articolo ~~17~~

### Trasmissione

1. Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati indicato nell'allegato I. ~~L'unità centrale, se~~ necessario al ~~suo~~ funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, ☒ l'Autorità di gestione ☒ definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale e viceversa. ~~L'unità centrale~~ ☒ Autorità di gestione ☒ assicura che i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.
2. Gli Stati membri ~~dovrebbero trasmettere~~ ☒ trasmettono ☒ i dati di cui all'articolo ~~5, paragrafo 1 del regolamento Eurodac~~ 8, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 2 e all'articolo 14, paragrafo 2, per via elettronica. ⇒ I dati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale ⇐. ~~L'unità centrale se~~ necessario al ~~suo~~ funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, ☒ l'Autorità di gestione ☒ definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale e viceversa. ~~La trasmissione dei dati su carta utilizzando il modulo riportato nell'allegato II o mediante altri supporti (dischetti, CD-ROM o altri supporti che saranno sviluppati e generalmente utilizzati in futuro) dovrebbe rimanere limitata ai casi di prolungati guasti tecnici.~~
3. Il numero di riferimento di cui all'articolo ~~5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento Eurodac~~ 8, lettera d), all'articolo 11, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 14, paragrafo 1, rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a un richiedente asilo o a una persona di cui agli articoli ~~8 o 11 del regolamento Eurodac~~ 6, 11 o 14.
4. Il numero di riferimento inizia con la o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, conformemente alla norma di cui all'elenco dell'allegato I. La o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone. I dati relativi ~~ai richiedenti asilo~~ ☒ alle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ☒ sono contrassegnati da "1", quelli relativi alle persone di cui all'articolo ~~8 del regolamento Eurodac~~ 11, paragrafo 1, da "2" e quelli relativi alle persone di cui all'articolo ~~11 del regolamento Eurodac~~ 14 da "3".
5. ~~L'unità centrale~~ ☒ L'Autorità di gestione ☒ definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale.

64. ~~L'unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine ~~L'unità centrale~~ ⊗ l'Autorità di gestione ⊗ definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.

## Articolo ~~183~~

### *Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati*

1. Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali. ~~L'unità centrale~~ ⇒ Autorità di gestione ⇐ definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto ~~da essa~~ effettuato ⇒ dal sistema centrale ⇐ raggiungano un livello molto elevato di accuratezza. ~~L'unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali, ~~L'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale ⇒ informa ⇐ ~~chiede allo~~ lo Stato membro ~~di trasmettere quanto prima.~~ ⇒ Lo Stato membro interessato trasmette ⇐ dati relativi alle impronte digitali qualitativamente più adeguati ⇒ usando lo stesso numero di riferimento dei precedenti dati ⇐.
2. ~~L'unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta deve essere esaminata entro 24 ore. ~~In caso di dati trasmessi per via elettronica,~~  
~~■~~ Uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità ~~dell'unità centrale~~ ⇒ dell'Autorità di gestione ⇐, ~~L'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze ~~sonosiano~~ venute meno. In tali casi ~~L'unità centrale~~ ⇒ l'Autorità di gestione ⇐, se necessario ad assicurare il ~~suo~~ funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.
3. ~~L'unità centrale~~ ⇒ Autorità di gestione ⇐, se necessario ad assicurare il ~~suo~~ funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, definisce le procedure operative per l'elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione del risultato del confronto.

↓ 2725/2000/CE articolo 4, paragrafo 6  
(adattato)  
⇒ nuovo

4. Il risultato del confronto è immediatamente controllato nello Stato membro d'origine ⇒ da un esperto in dattiloscopia ⇐. L'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli Stati membri interessati, a norma dell'articolo ~~1532 della~~ ~~convenzione di~~ ⊗ del regolamento ⊗ ~~Dubliano.~~

Le informazioni, pervenute ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale, riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate ~~e distrutte~~ non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

---

↓ nuovo

5. Se l'identificazione definitiva ai sensi del paragrafo 4 rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale è inesatto, gli Stati membri comunicano questa circostanza alla Commissione e all'Autorità di gestione.
- 

↓ 407/2002/CE (adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo 194

##### *Comunicazione tra gli Stati membri e l'unità ⇒ il sistema ⇐ centrale*

I dati trasmessi dagli Stati membri all'unità ⇒ al sistema ⇐ centrale e viceversa utilizzano i servizi generici di IDA di cui alla decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) ⇒ l'infrastruttura di comunicazione EURODAC ⇐. L'unità centrale [X] Autorità di gestione [X], se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, definisce le procedure tecniche necessarie all'utilizzo dei servizi generici di IDA ⇒ dell'infrastruttura di comunicazione ⇐.

---

↓ 2725/2000/CE

#### Articolo 14

##### Sicurezza

1. Lo Stato membro d'origine adotta le misure necessarie per:
- a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni nazionali in cui vengono effettuate le operazioni che spettano allo Stato membro in relazione alle finalità dell'Eurodac (controllo all'ingresso dell'installazione);
  - b) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione dei dati e dei supporti dei dati dell'Eurodac da parte di persone non autorizzate (controllo dei supporti dei dati);
  - c) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati registrati nell'Eurodac, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati);
  - d) impedire la registrazione non autorizzata di dati nell'Eurodac, nonché qualsiasi modifica o cancellazione non autorizzata di dati ivi registrati (controllo dell'inserimento dei dati);

~~e) garantire che le persone autorizzate all'uso dell'Eurodac accedano soltanto ai dati di loro competenza (controllo dell'accesso);~~

~~f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità possano essere trasmessi i dati registrati nell'Eurodac mediante gli appositi dispositivi di trasmissione (controllo della trasmissione);~~

~~g) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione non autorizzate di dati, sia durante la trasmissione diretta alla banca dati centrale o in provenienza da essa, sia durante il trasporto dei loro supporti all'unità centrale o in provenienza da essa (controllo del trasporto);~~

~~2. Per quanto riguarda il funzionamento dell'unità centrale, la Commissione è responsabile dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.~~

↓ nuovo

## Articolo 20

### Sicurezza dei dati

1. Lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al sistema centrale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal sistema centrale.

2. Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio sistema nazionale, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:

a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini dell'EURODAC (controlli all'ingresso delle strutture);

c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

d) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);

e) impedire che i dati siano trattati nell'EURODAC senza autorizzazione e che i dati trattati nell'EURODAC siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);

- f) garantire che le persone autorizzate ad accedere all'EURODAC abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai dati);
- g) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all'EURODAC creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 25, su richiesta di queste ultime (profili personali);
- h) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);
- i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nell'EURODAC, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);
- j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali dall'EURODAC o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
- k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).
3. L'Autorità di gestione adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento dell'EURODAC, compresa l'adozione di un piano di sicurezza.

↓ 2725/2000/CE  
⇒ nuovo

## Articolo 21 ~~15~~

### Accesso ai dati registrati nell'~~Eurodac~~EURODAC e loro rettifica o cancellazione

1. Lo Stato membro d'origine può accedere ai dati da esso trasmessi che sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all'articolo ~~4~~ 6, paragrafo 5.

2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono designate da ciascuno Stato membro, ⇒ ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1. ⇐, il quale ⇒ La designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro ⇐ comunica ☒ senza indugio ☒ alla Commissione ⇒ e all'Autorità di gestione ⇐ l'elenco di dette autorità ⇒ e le relative modifiche. L'Autorità di gestione pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, l'Autorità di gestione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato. ⇐

3. Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell'articolo ~~6 9~~ o dell'articolo 13, paragrafo 1 ~~dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a)~~, soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero di cancellarli.

~~Qualora registri direttamente i dati nella banca dati centrale, lo Stato membro d'origine può provvedere direttamente a modificarli o cancellarli.~~

~~Se lo Stato membro d'origine non registra direttamente i dati nella banca dati centrale, l'unità centrale li modifica o li cancella su richiesta dello stesso Stato membro.~~

4. Se uno Stato membro o ~~l'unità centrale~~ ⇒ l'Autorità di gestione ⇐ è in possesso di indizi dai quali risulta che dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine.

Analogamente, se uno Stato membro è in possesso di indizi dai quali risulta che ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono stati registrati dati in modo non conforme al presente regolamento, ne avvisa ~~parimenti~~ quanto prima ⇒ l'Autorità di gestione, la Commissione e ⇐ lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.

5. L'~~unità centrale~~ ⇒ Autorità di gestione ⇐ non trasferisce né rende disponibili alle autorità di un paese terzo i dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale, se non specificamente autorizzata nell'ambito di un accordo comunitario sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente dell'esame di una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇐.

## ~~Articolo 21~~

### ~~Modalità di applicazione~~

~~1. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità di applicazione necessarie a:~~

~~definire la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7,~~

~~definire la procedura applicabile al congelamento dei dati, di cui all'articolo 12, paragrafo 1,~~

~~compilare le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 2.~~

~~Nei casi in cui tali modalità di applicazione abbiano implicazioni finanziarie per le spese operative a carico degli Stati membri, il Consiglio delibera all'unanimità.~~

~~2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.~~

## Articolo ~~22~~ ~~16~~

### Conservazione delle registrazioni ~~da parte dell'unità centrale~~

1. L'~~unità centrale~~ ⇒ Autorità di gestione ⇐ conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati avvenute ~~nell'unità~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale. Le registrazioni devono indicare lo scopo dell'accesso, la data, la durata, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e il nome dell'unità che ha ~~immesso~~ ⇨ inserito ⇨ o estratto i dati, nonché le persone responsabili.
2. Le registrazioni possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini della protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo ~~14~~ ~~11~~. Le registrazioni devono essere protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate dopo un anno ⇒ dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 9 e all'articolo 13, paragrafo 1 ⇐, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.

---

⇩ nuovo

3. Ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2. Ciascuno Stato membro tiene altresì i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire e a estrarre i dati.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## Articolo 22

### Comitato

- ~~1. La Commissione è assistita da un comitato.~~

~~2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.~~

~~Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.~~

~~3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.~~

## Articolo ~~23~~ 17

### *Risarcimento dei danni*

1. Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro è esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.
2. Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati ~~alla banca dati~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui ~~la Commissione~~ ⇒ l'Autorità di gestione o un altro Stato membro ⇐ abbia omesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto.

## Articolo ~~24~~ 18

### *Diritti dell'interessato ~~delle persone interessate~~*

1. Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona soggetta al presente regolamento ⇒ per iscritto e se del caso oralmente, in una lingua a lei comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale ⇐:
  - a) dell'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
  - b) ~~delle finalità~~ ☒ dello scopo ☒ per cui i ☒ suoi ☒ dati saranno trattati nell'ambito dell'~~Eurodac~~ EURODAC ⇒, compresa una descrizione delle finalità del regolamento Dublino, conformemente all'articolo 4 del medesimo regolamento ⇐;
  - c) dei destinatari dei dati;
  - d) riguardo alla persona di cui all'articolo ~~4~~ 6 o all'articolo ~~8~~ 11, dell'esistenza di un obbligo per rilevare le sue impronte digitali;
  - e) ~~dell'esistenza di un~~ del diritto di accesso ai dati che la riguardano e ~~di un diritto di rettifica di tali dati~~, ☒ del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati ☒ ⇒ o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il

diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del responsabile del trattamento e delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 1↵.

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo ~~4~~ 6 o all'articolo ~~9~~ 11, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite all'atto del rilevamento delle sue impronte digitali.

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo ~~11~~ 14, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite al più tardi quando i dati che la concernono sono trasmessi ~~all'unità~~ ↵ al sistema ↵ centrale. Quest'obbligo non sussiste nei casi in cui fornire dette informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato.

---

↵ nuovo

È redatto un opuscolo comune contenente quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Dublino, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento Dublino.

Se la persona soggetta al presente regolamento è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

---

↓ 2725/2000/CE  
↵ nuovo

2. In ciascuno Stato membro le persone interessate possono, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato, esercitare i diritti di cui all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere la comunicazione dei dati ad essi relativi registrati ~~nella banca dati~~ ↵ nel sistema ↵ centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi ~~all'unità~~ ↵ al sistema ↵ centrale, fermo restando l'obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE. L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.

3. In ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati registrati illegalmente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate senza eccessivo ritardo dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure.

4. Se i diritti di rettifica e di cancellazione vengono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione affinché questi verifichino l'esattezza dei dati, nonché la legalità della loro trasmissione e registrazione ~~nella banca dati~~ ↵ nel sistema ↵ centrale.

5. Qualora risulti che i dati registrati ~~nella banca dati~~ ↵ nel sistema ↵ centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella a norma dell'articolo ~~15~~ 21, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli

interessati, senza eccessivo indugio, di aver adottato le opportune misure per rettificare o cancellare i dati che li riguardano.

6. Ove contesti che i dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto alle persone interessate, senza eccessivo indugio, i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.

Lo Stato membro deve anche fornire agli interessati le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Le informazioni riguardano anche le modalità per proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.

7. Ogni richiesta a norma dei paragrafi 2 e 3 contiene tutti i particolari necessari per l'identificazione della persona interessata, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 e vengono distrutti subito dopo.
8. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra di loro per rendere rapidamente effettivo l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

---

↓ nuovo

9. Se una persona chiede la comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del paragrafo 2, l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta sotto forma di documento scritto, che mette senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 1, su loro istanza.

---

↓ 2725/2000/EC (adattato)

⇒ nuovo

- ~~9.~~ 10. In ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo assiste ⇒ , su richiesta, ⇐ gli interessati nell'esercizio dei loro diritti, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

- ~~10.~~ 11. L'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona interessata si trova le prestano assistenza e, a richiesta, consulenza nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. Le autorità nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona si trova, che le trasmette all'autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati. ~~La persona interessata può, inoltre, richiedere l'assistenza e la consulenza dell'autorità comune di controllo di cui all'articolo 20.~~

- ~~11.~~ 12. In ciascuno Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 2 può proporre ricorso o, se del caso, può presentare denuncia dinanzi alle

autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di detto Stato.

- ~~12.~~ 13. Chiunque può, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 3. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza alla persona interessata, ai sensi del paragrafo ~~10~~ 13, per tutto l'iter processuale.

## Articolo ~~25~~ ~~19~~

### ~~25~~ Vigilanza dell' ~~19~~ Autorità nazionale di controllo

1. Ciascuno Stato membro dispone che la o le autorità nazionali di controllo designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE controllino in modo indipendente, secondo la propria legislazione interna, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale avvengano legalmente e ai sensi del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autorità nazionale di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

↓ nuovo

## Articolo 26

### Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali relative all'EURODAC, in particolare da parte dell'Autorità di gestione, siano effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'Autorità di gestione, conformemente alle norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'Autorità di gestione, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. All'Autorità di gestione è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

*Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati*

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato dell'EURODAC.
2. Se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.
3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Autorità di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte.

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo ~~28~~ 21*

*Spese*

1. Le spese connesse all'istituzione e alla gestione ~~dell'unità centrale~~ ⇒ del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione ⇐ sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
2. Le spese per ~~le unità~~ ⇒ i punti d'accesso ⇐ nazionali, incluse quelle per il loro collegamento con ~~la banca dati~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale, sono a carico dei singoli Stati membri.
- ~~3. Le spese di trasmissione dei dati inviati dallo Stato membro d'origine e dei risultati del confronto inviati a tale Stato sono a carico di quest'ultimo.~~

*Relazione annuale, monitoraggio e valutazione*

1. ~~La Commissione~~ ⇒ L'Autorità di gestione ⇐ trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell'~~Eurodac~~ EURODAC, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2.
2. ~~La Commissione~~ ⇒ L'Autorità di gestione ⇐ provvede affinché vengano attivate ~~sistemi~~ ☒ procedure ☒ atte a monitorare il funzionamento ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.
3. ~~La Commissione sottopone periodicamente a valutazione il funzionamento dell'unità centrale allo scopo di accertare il rapporto di efficacia dei costi rispetto agli obiettivi conseguiti e di fornire direttive per migliorare l'efficienza del suo futuro funzionamento.~~
4. ~~Un anno dopo l'inizio dell'attività dell'Eurodac, la Commissione presenta una relazione valutativa sull'operato dell'unità centrale focalizzata sul livello della domanda in rapporto alle attese e sui problemi operativi e gestionali alla luce dell'esperienza acquisita, allo scopo di individuare i possibili miglioramenti da introdurre nel breve termine nel suo funzionamento pratico.~~

↓ nuovo

3. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l'Autorità di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel sistema centrale.
4. Ogni due anni l'Autorità di gestione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati una relazione sul funzionamento tecnico del sistema centrale, ivi compresa la sua sicurezza.

↓ 2725/2000/CE

⇒ nuovo

5. Tre anni dopo ~~l'inizio dell'attività dell'Eurodac~~ ⇒ la data di decorrenza di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 34, paragrafo 2 ⇐, e successivamente ogni ~~sei~~ ⇒ quattro ⇐ anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva ~~del sistema dell'EURODAC~~, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valuta se continuano a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività ⇒ formulando, se del caso, le raccomandazioni necessarie ⇐. ⇒ La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. ⇐

---

↓ nuovo

6. Gli Stati membri forniscono all'Autorità di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5.
  7. L'Autorità di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.
  8. Fino all'istituzione dell'Autorità di gestione di cui all'articolo 4, la Commissione si limita a presentare le relazioni previste ai paragrafi 1 e 5.
- 

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

### Articolo 30 ~~25~~

#### *Sanzioni*

Gli Stati membri ☒ adottano le misure necessarie per ☒ ~~garantiscono~~ garantire che ~~qualsiasi~~ ☒ ogni ☒ ~~trattamento uso~~ dei dati ~~registrati~~ ☒ inseriti ☒ ~~nella banca dati~~ ☐ nel sistema ☐ centrale contrario allo scopo dell'~~Eurodac~~ EURODAC quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, sia ~~oggetto di adeguate sanzioni~~ ☒ passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano effettive, proporzionate e dissuasive ☒.

### Articolo 31 ~~26~~

#### *Applicazione territoriale*

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori a cui non si applica ~~la~~ ~~convenzione di~~ ☒ il regolamento ☒ Dublino.

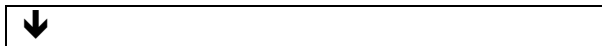
---

↓ nuovo

### Articolo 32

#### *Disposizioni transitorie*

I dati congelati nel sistema centrale in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio sono sbloccati e contrassegnati in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 2.



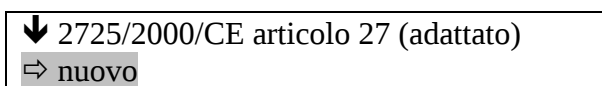
### Articolo 33

#### Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, e il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino sono abrogati con effetto dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

I riferimenti ai regolamenti abrogati vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

---



### Articolo 34 27

#### Data di eEntrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ~~giorno della~~ ☒ ventesimo giorno successivo alla ☒ pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ~~delle Comunità europee~~ ☒ dell'Unione europea ☒.
2. Il presente regolamento si applica ~~ed Eurodac inizia la propria attività~~ a decorrere dalla data in cui la Commissione lo pubblica nella Gazzetta ufficiale ~~delle Comunità europee~~ ☒ dell'Unione europea ☒, non appena siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) ciascuno Stato membro abbia notificato alla Commissione di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere dati ~~all'unità~~ ☒ al sistema ☒ centrale, ~~secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e per conformarsi alle modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5~~ ☒ conformemente al presente regolamento ☒ e
  - b) la Commissione abbia espletato i preparativi tecnici necessari affinché ~~l'unità~~ ☒ il sistema ☒ centrale inizi a funzionare ~~secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 12, paragrafo 5~~ ☒ conformemente al presente regolamento ☒.

---

↓ nuovo

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione di aver espletato i preparativi di cui al paragrafo 2, lettera a), quanto prima e in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  4. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 

↓2725/2000/CE

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

↓407/2002/CE  
⇒ nuovo

### **Allegato I**

#### **Formato per lo scambio dei dati relativi alle impronte digitali**

È stabilito il seguente formato per lo scambio di dati relativi alle impronte digitali:

~~ANSI/NIST — CSL 1 1993~~ ⇒ ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, giugno 2001 (INT-1) ⇐ e qualsiasi altro futuro sviluppo di questo standard.

#### **Norma per le lettere che contraddistinguono lo Stato membro**

Si applica la seguente norma ISO: ISO 3166 — codice di 2 lettere.

## Eurodac - Fingerprint form

|    |                                                                               |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Reference number                                                              |  |
| 2. | Place of the application for asylum or place where the alien was apprehended  |  |
| 3. | Date of the application for asylum or date on which the alien was apprehended |  |
| 4. | Sex                                                                           |  |
| 5. | Date on which the fingerprints were taken                                     |  |
| 6. | Date on which the data were transmitted to the Central Unit                   |  |

### ROLLED IMPRESSIONS

|                |                     |                        |                      |                        |
|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Right thumb | 2. Right forefinger | 3. Right middle finger | 4. Right ring finger | 5. Right little finger |
| 50 mm          | 40 mm               | 40 mm                  | 40 mm                | 40 mm                  |
| 40 mm          |                     |                        |                      |                        |
| 6. Left thumb  | 7. Left forefinger  | 8. Left middle finger  | 9. Left ring finger  | 10. Left little finger |
|                |                     |                        |                      |                        |
| 40 mm          |                     |                        |                      |                        |

### PLAIN IMPRESSIONS

|                                             |                                             |       |                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| LEFT HAND Four fingers taken simultaneously | TWO THUMBS Impressions taken simultaneously |       | RIGHT HAND Four fingers taken simultaneously |
|                                             | LEFT                                        | RIGHT |                                              |
|                                             | 30 mm                                       | 30 mm |                                              |
| 75 mm                                       | 55 mm                                       | 30 mm | 75 mm                                        |
| 65 mm                                       |                                             |       |                                              |



**ALLEGATO II**  
**Regolamenti abrogati**  
**(di cui all'articolo 33)**

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio | (GU L 316 del 15.12.2000,<br>pag. 1) |
| Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio  | (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.)      |

**ALLEGATO III**  
**Tavola di concordanza**

|                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Regolamento (CE)<br>n. 2725/2000                  | Il presente regolamento                                     |
| <b>Articolo 1, paragrafo 1</b>                    | <b>Articolo 1, paragrafo 1</b>                              |
| <b>Articolo 1, paragrafo 2,<br/>primo comma</b>   | <b>Articolo 4, paragrafo 1</b>                              |
| <b>Articolo 1, paragrafo 2,<br/>secondo comma</b> | <b>Articolo 4, paragrafo 4</b>                              |
| <b>Articolo 1, paragrafo 2,<br/>terzo comma</b>   | <b>Articolo 3, paragrafo 4</b>                              |
| <b>Articolo 1, paragrafo 3</b>                    | <b>Articolo 1, paragrafo 2</b>                              |
| <b>Articolo 3, paragrafo 1</b>                    | soppresso                                                   |
| <b>Articolo 2</b>                                 | <b>Articolo 2</b>                                           |
| <b>Articolo 3, paragrafo 2</b>                    | <b>Articolo 5, paragrafo 3</b>                              |
| <b>Articolo 3, paragrafo 3</b>                    | <b>Articolo 5</b>                                           |
| <b>Articolo 3, paragrafo 4</b>                    | soppresso                                                   |
| <b>Articolo 4, paragrafo 1</b>                    | <b>Articolo 6, paragrafo 1,<br/>articolo 3, paragrafo 5</b> |
| <b>Articolo 4, paragrafo 2</b>                    | soppresso                                                   |
| <b>Articolo 4, paragrafo 3</b>                    | <b>Articolo 6, paragrafo 3</b>                              |
| <b>Articolo 4, paragrafo 4</b>                    | <b>Articolo 6, paragrafo 4</b>                              |
| <b>Articolo 4, paragrafo 5</b>                    | <b>Articolo 6, paragrafo 5</b>                              |
| <b>Articolo 4, paragrafo 6</b>                    | <b>Articolo 19, paragrafo 4</b>                             |
| <b>Articolo 5</b>                                 | <b>Articolo 8</b>                                           |
| <b>Articolo 6</b>                                 | <b>Articolo 9</b>                                           |
| <b>Articolo 7</b>                                 | <b>Articolo 10</b>                                          |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Articolo 8</b>                 | <b>Articolo 11</b>                |
| <b>Articolo 9</b>                 | <b>Articolo 12</b>                |
| <b>Articolo 10</b>                | <b>Articolo 13</b>                |
| <b>Articolo 11, paragrafi 1-4</b> | <b>Articolo 14, paragrafi 1-4</b> |
| <b>Articolo 11, paragrafo 5</b>   | <b>soppresso</b>                  |
| <b>Articolo 12</b>                | <b>Articolo 15</b>                |
| <b>Articolo 13</b>                | <b>Articolo 16</b>                |
| <b>Articolo 14</b>                | <b>Articolo 20</b>                |
| <b>Articolo 15</b>                | <b>Articolo 21</b>                |
| <b>Articolo 16</b>                | <b>Articolo 22</b>                |
| <b>Articolo 17</b>                | <b>Articolo 23</b>                |
| <b>Articolo 18</b>                | <b>Articolo 24</b>                |
| <b>Articolo 19</b>                | <b>Articolo 25</b>                |
| <b>Articolo 20</b>                | <b>--</b>                         |
| <b>Articolo 21</b>                | <b>Articolo 28</b>                |
| <b>Articolo 22</b>                | <b>soppresso</b>                  |
| <b>Articolo 23</b>                | <b>soppresso</b>                  |
| <b>Articolo 24</b>                | <b>Articolo 29</b>                |
| <b>Articolo 25</b>                | <b>Articolo 30</b>                |
| <b>Articolo 26</b>                | <b>Articolo 31</b>                |
| <b>Articolo 27</b>                | <b>Articolo 34</b>                |
| <b>-</b>                          | <b>Allegato II</b>                |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Regolamento (CE)<br>n. 407/2002 | Il presente regolamento        |
| <b>Articolo 2</b>               | <b>Articolo 17</b>             |
| <b>Articolo 3</b>               | <b>Articolo 18</b>             |
| <b>Articolo 4</b>               | <b>Articolo 19</b>             |
| <b>Articolo 5, paragrafo 1</b>  | <b>Articolo 3, paragrafo 2</b> |
| <b>Allegato I</b>               | <b>Allegato I</b>              |
| <b>Allegato II</b>              | -                              |

## **SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA**

#### **1.1. Denominazione della proposta/iniziativa**

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

#### **1.2. Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB**

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (titolo 18)

Flussi migratori - Politiche comuni di asilo ed immigrazione (capitolo 18 03)

#### **1.3. Natura della proposta/iniziativa**

La proposta riguarda la proroga di un'azione esistente, vale a dire la modifica del regolamento che istituisce la banca dati EURODAC.

#### **1.4. Obiettivi**

Rispetto alla proposta precedente [COM (2009) 342 definitivo], la presente proposta mantiene i miglioramenti del sistema per quanto riguarda nuove funzioni incentrate sull'asilo, sopprimendo però la funzione di consultazione a fini di contrasto.

Il costo di 230 000 EUR stimato nella presente scheda finanziaria sostituisce la stima di 2 415 000 EUR della proposta del 2009 di cui sopra.

La presente scheda finanziaria legislativa riguarda unicamente i costi che si prevede siano occasionati dai cambiamenti connessi alla presente modifica; non contempla pertanto le spese della gestione ordinaria dell'EURODAC.

#### **1.5. Motivazione della proposta/iniziativa**

La proposta è intesa a superare i problemi individuati durante i cinque anni di funzionamento della banca dati esistente. Essa è stata redatta in piena coerenza con la proposta di rifusione del regolamento Dublino<sup>23</sup>.

#### **1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria**

Si prevede che il regolamento sia adottato entro la fine del 2011 per una durata indeterminata.

---

<sup>23</sup>

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, COM(2008) 820.

Incidenza finanziaria dal 2011 al 2012.

### **1.7. Modalità di gestione previste**

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione. Dopo un periodo interinale, la gestione operativa dell'EURODAC dovrebbe essere trasferita ad un'agenzia competente per il SIS II, il VIS e altri sistemi di tecnologia dell'informazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. Per quanto riguarda l'istituzione di tale agenzia, la Commissione ha presentato una proposta separata con relativa valutazione dei costi connessi.

## **2. MISURE DI GESTIONE**

### **2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione**

Nell'ambito delle relazioni annuali sulle attività dell'unità centrale dell'EURODAC verrà verificato che le modifiche introdotte con la presente proposta diano risultati in termini di efficienza.

Il garante europeo della protezione dei dati verificherà le questioni connesse alla protezione dei dati.

### **2.2. Sistema di gestione e di controllo**

La gestione operativa dell'EURODAC (attualmente sotto la gestione centralizzata diretta della Commissione) dovrebbe essere trasferita ad un'agenzia competente per il SIS II, il VIS e altri sistemi di tecnologia dell'informazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. Per quanto riguarda l'istituzione di tale agenzia, la Commissione ha presentato una proposta separata con relativa valutazione dei costi connessi<sup>24</sup>.

### **2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Per la lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1037/1999 si applicano senza restrizioni all'agenzia responsabile della gestione dell'EURODAC (una volta istituita sulla base della proposta modificata di regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, COM(2010) 93).

---

<sup>24</sup>

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM(2009) 293 definitivo) è stata adottata il 24 giugno 2009. Una proposta modificata è stata presentata il 19 marzo 2010: proposta modificata di regolamento (UE) n. .../... del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM (2010) 93 definitivo).

### **3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA**

#### **3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate**

Quadro finanziario 2007-2013: **Rubrica 3A**

Linea di bilancio: 18.03.11 - Eurodac

#### **3.2. Incidenza prevista sulle spese**

##### *3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*

Incidenza totale sulle spese: 293 000 EUR.

##### *3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

Incidenza totale sugli stanziamenti operativi: 230 000 EUR.

##### *3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*

Incidenza totale sugli stanziamenti di natura amministrativa: 63 000 EUR.

##### *3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

##### *3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.

#### **3.3. Incidenza prevista sulle entrate**

Si prevede un'incidenza sulle entrate di 29 000 per i contributi di NO, IS e CH.

## SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

#### 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]<sup>25</sup>.

#### 1.2. Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB<sup>26</sup>

Settore politico: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (titolo 18)

Flussi migratori - Politiche comuni di asilo ed immigrazione (capitolo 18 03)

#### 1.3. Natura della proposta/iniziativa

☐ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

☐ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria<sup>27</sup>

☒ La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

☐ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

#### 1.4. Obiettivi

##### 1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Non applicabile.

##### 1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

Contribuire al completamento del sistema comune europeo di asilo adottando standard comuni di protezione più elevati, sostenendo la cooperazione pratica e aumentando la solidarietà all'interno dell'UE e tra l'UE e i paesi terzi, con l'appoggio del Fondo europeo per i rifugiati.

Attività ABM/ABB interessate

<sup>25</sup> La presente scheda finanziaria legislativa riguarda unicamente i costi che si prevede saranno occasionati dai cambiamenti connessi alla presente modifica. Essa non contempla pertanto le spese connesse alla gestione ordinaria dell'EURODAC.

<sup>26</sup> ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

<sup>27</sup> Secondo la definizione di cui all'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.



#### 1.4.3. Risultati ed effetti previsti

*Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.*

Rispetto alla proposta precedente [COM (2009) 342 definitivo], la presente proposta mantiene i miglioramenti del sistema per quanto riguarda nuove funzioni incentrate sull'asilo, sopprimendo però la funzione di consultazione a fini di contrasto. Il costo stimato di 230 000 EUR sostituisce la stima di 2 415 000 EUR della proposta del 2009.

La proposta è intesa a gestire e proteggere meglio i dati degli interessati e al tempo stesso ad agevolare le procedure applicate dagli Stati membri per stabilire lo Stato membro competente per la valutazione di una domanda di asilo.

#### 1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

*Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.*

Il principale obiettivo della proposta consiste nel migliorare l'efficienza dell'EURODAC e nell'affrontare meglio le preoccupazioni relative alla protezione dei dati. Sono assunti come indicatori i dati statistici sul funzionamento dell'EURODAC, ad esempio quelli relativi alle risposte mancate o errate, ai ritardi nelle trasmissioni, ecc.

### 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

#### 1.5.1. Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

Affinché gli Stati membri possano essere informati circa lo status di quei richiedenti che in realtà hanno già ottenuto protezione internazionale presso uno Stato membro, è *necessario sbloccare i dati sui rifugiati* (ovvero renderli consultabili).

Per poter facilitare ulteriormente l'applicazione del regolamento Dublino, gli Stati membri devono *indicare nell'EURODAC che applicano la clausola di sovranità o la clausola umanitaria* previste da quel regolamento, in altri termini lo Stato membro interessato dovrà indicare che si riconosce competente per l'esame della domanda di un richiedente per il quale non sarebbe di norma competente in base ai criteri del regolamento Dublino.

Per garantire la *coerenza dell'acquis in materia di asilo*, si propone di estendere il campo di applicazione del regolamento alla protezione sussidiaria.

Ai fini della *coerenza dell'acquis in materia di asilo*, si propone di allineare il periodo di conservazione dei dati relativi a cittadini di paesi terzi o apolidi cui sono state rilevate le impronte digitali in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna con il periodo durante il quale l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Dublino attribuisce la competenza in base alle suddette informazioni (un anno).

In base ai risultati dei negoziati in sede di Consiglio, è stato introdotto un nuovo articolo affinché gli Stati membri siano informati sullo status dell'interessato (richiedente asilo o irregolare). L'articolo dispone che gli Stati membri siano informati anche se una data persona, i cui dati figurano nella banca dati, è stata trasferita mediante una procedura di presa in carico a norma del regolamento Dublino ovvero se quella persona ha lasciato il territorio degli Stati

membri volontariamente o in esito a una decisione di rimpatrio o a un provvedimento di allontanamento.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

La proposta è intesa a superare i problemi individuati durante i cinque anni di funzionamento della banca dati esistente.

1.5.3. *Principali insegnamenti tratti da esperienze simili*

Non applicabile.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

La presente proposta è stata redatta in piena coerenza con la proposta di rifusione del regolamento Dublino<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, COM(2008) 820.

## 1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria

☐ Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- ☐ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- ☐ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

☒ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2011 al 2012
- seguito da un funzionamento a ritmo regolare.

## 1.7. Modalità di gestione previste<sup>29</sup>

☒ **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

☐ **Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ☐ agenzie esecutive
- ☐ organismi istituiti dalle Comunità<sup>30</sup>
- ☐ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico
- ☐ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☐ **Gestione decentrata** con paesi terzi

☒ **Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali

Osservazioni

La gestione operativa dell'EURODAC dovrebbe essere trasferita ad un'agenzia competente per il SIS II, il VIS e altri sistemi informatici di tecnologia dell'informazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. Per quanto riguarda l'istituzione di tale agenzia, la Commissione ha presentato una proposta separata con relativa valutazione dei costi connessi<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: [http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag\\_en.html](http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html)

<sup>30</sup> A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

<sup>31</sup> COM(2010) 93.

## **2. MISURE DI GESTIONE**

### **2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione**

*Precisare frequenza e condizioni.*

Nell'ambito delle relazioni annuali sulle attività dell'unità centrale dell'EURODAC verrà verificato che le modifiche introdotte con la presente proposta diano risultati in termini di efficienza. Il garante europeo della protezione dei dati verificherà le questioni connesse alla protezione dei dati.

### **2.2. Sistema di gestione e di controllo**

#### **2.2.1. Rischi individuati**

Se non verranno introdotte modifiche importanti al regolamento in vigore, potrebbe essere compromessa l'efficienza dell'EURODAC, ma anche la sua funzione di sostegno all'attuazione del regolamento Dublino. Un rischio notevole dipenderebbe anche dall'incapacità di tenere il passo con i cambiamenti dell'*acquis* in materia di asilo e di protezione dei dati.

#### **2.2.2. Modalità di controllo previste**

Sono assunti come indicatori i dati statistici sul funzionamento dell'EURODAC, ad esempio quelli relativi alle risposte mancate o errate, ai ritardi nelle trasmissioni, ecc.

### **2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Per la lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1037/1999 si applicano senza restrizioni all'agenzia responsabile della gestione dell'EURODAC (una volta istituita sulla base della proposta modificata di regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, COM(2010) 93).

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

#### 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

| Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio              | Natura della spesa     | Partecipazione              |                                  |                |                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Numero<br>[Denominazione.....] | SD/SND <sup>(32)</sup> | di paesi EFTA <sup>33</sup> | di paesi candidati <sup>34</sup> | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |
| 3A                                         | 18.03.11<br>Eurodac            | SD                     | No                          | No                               | Sì             | No                                                                                  |

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

| Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio        | Natura della spesa | Partecipazione |                    |                |                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Numero<br>[Rubrica.....] | SD/SND             | di paesi EFTA  | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |
| [...]                                      | [XX.YY.YY.YY]<br>[...]   | [...]              | Sì/No          | Sì/No              | Sì/No          | Sì/No                                                                               |

<sup>32</sup> SD= Stanziamenti dissociati / SND= Stanziamenti non dissociati

<sup>33</sup> EFTA : Associazione europea di libero scambio

<sup>34</sup> Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR (al terzo decimale)

|                                             |        |                      |
|---------------------------------------------|--------|----------------------|
| Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | Numero | [Rubrica<br>3A.....] |
|---------------------------------------------|--------|----------------------|

| DG: <Affari interni>                                                                                     |           |             | Anno<br>N <sup>35</sup> | Anno<br>N+1 | Anno<br>N+2 | Anno<br>N+3 | inserire gli anni necessari per<br>evidenziare la durata<br>dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |  |  | TOTALE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| • Stanziamenti operativi                                                                                 |           |             |                         |             |             |             |                                                                                             |  |  |        |
| Numero della linea di bilancio 18 03 11                                                                  | Impegni   | (1)         | 0,230                   | 0,000       | 0,000       | 0,000       |                                                                                             |  |  | 0,230  |
|                                                                                                          | Pagamenti | (2)         | 0,046                   | 0,184       | 0,000       | 0,000       |                                                                                             |  |  | 0,230  |
| Numero della linea di bilancio 18 03 11                                                                  | Impegni   | (1a)        |                         |             |             |             |                                                                                             |  |  |        |
|                                                                                                          | Pagamenti | (2a)        |                         |             |             |             |                                                                                             |  |  |        |
| Stanziamenti di natura amministrativa finanziati<br>dalla dotazione di programmi specifici <sup>36</sup> |           |             |                         |             |             |             |                                                                                             |  |  |        |
| Numero della linea di bilancio                                                                           |           | (3)         |                         |             |             |             |                                                                                             |  |  |        |
| TOTALE degli stanziamenti<br>per la DG <Affari interni>                                                  | Impegni   | =1+1a<br>+3 | 0,230                   | 0,000       | 0,000       | 0,000       |                                                                                             |  |  | 0,230  |
|                                                                                                          | Pagamenti | =2+2a<br>+3 | 0,046                   | 0,184       | 0,000       | 0,000       |                                                                                             |  |  | 0,230  |

<sup>35</sup> L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

<sup>36</sup> Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

|                                                                                                        |           |       |       |       |       |       |  |  |  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| • TOTALE degli stanziamenti operativi                                                                  | Impegni   | (4)   | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,230 |
|                                                                                                        | Pagamenti | (5)   | 0,046 | 0,184 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,230 |
| • TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici |           | (6)   |       |       |       |       |  |  |  |       |
| <b>TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA &lt;3A&gt;</b><br>del quadro finanziario pluriennale       | Impegni   | =4+ 6 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,230 |
|                                                                                                        | Pagamenti | =5+ 6 | 0,046 | 0,184 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,230 |

**Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:**

|                                                                                                                             |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| • TOTALE degli stanziamenti operativi                                                                                       | Impegni   | (4)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                             | Pagamenti | (5)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici                      |           | (6)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4</b><br>del quadro finanziario pluriennale<br>(Importo di riferimento) | Impegni   | =4+ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                             | Pagamenti | =5+ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                    |          |                        |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale:</b> | <b>5</b> | "Spese amministrative" |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------|

milioni di EUR (al terzo decimale)

|                              |              | Anno<br>N    | Anno<br>N+1  | Anno<br>N+2  | Anno<br>N+3  | inserire gli anni necessari per<br>evidenziare la durata<br>dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |  |  | TOTALE       |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| DG: <Affari interni>         |              |              |              |              |              |                                                                                             |  |  |              |
| • Risorse umane              |              | 0,061        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |                                                                                             |  |  | <b>0,061</b> |
| • Altre spese amministrative |              | <b>0,002</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                                                                                             |  |  | <b>0,002</b> |
| per la DG <Affari interni>   | Stanziamenti | 0,063        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |                                                                                             |  |  | <b>0,063</b> |

|                                                                                              |                                                   |       |       |       |       |  |  |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--------------|
| <b>TOTALE degli stanziamenti<br/>per la RUBRICA 5<br/>del quadro finanziario pluriennale</b> | (Impegni<br>= pagamenti totali) <sup>totali</sup> | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | <b>0,063</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--------------|

milioni di EUR (al terzo decimale)

|                                                                                                      |           | Anno<br>N <sup>37</sup> | Anno<br>N+1 | Anno<br>N+2 | Anno<br>N+3 | inserire gli anni necessari per<br>evidenziare la durata<br>dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |  |  | TOTALE       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| <b>TOTALE degli stanziamenti<br/>per le RUBRICHE da 1 a 5<br/>del quadro finanziario pluriennale</b> | Impegni   | 0,293                   | 0,000       | 0,000       | 0,000       |                                                                                             |  |  | <b>0,293</b> |
|                                                                                                      | Pagamenti | 0,109                   | 0,184       | 0,000       | 0,000       |                                                                                             |  |  | <b>0,293</b> |

<sup>37</sup> L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

### 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

| Specificare<br>gli<br>obiettivi e i<br>risultati<br><br>↓ |                                    |                                        | Anno<br>N              |       | Anno<br>N+1            |       | Anno<br>N+2            |       | Anno<br>N+3            |       | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata<br>dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |       |                        |       |                        |       |                        |       | TOTALE                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|----------------------------------|-----------------|
|                                                           | RISULTATI                          |                                        |                        |       |                        |       |                        |       |                        |       |                                                                                          |       |                        |       |                        |       |                        |       |                                  |                 |
|                                                           | Tipo di<br>risultato <sup>38</sup> | Costo<br>medio<br>del<br>risulta<br>to | Numero<br>di risultati | Costo | Numero<br>di risultati | Costo | Numero<br>di risultati | Costo | Numero<br>di risultati | Costo | Numero<br>di risultati                                                                   | Costo | Numero<br>di risultati | Costo | Numero<br>di risultati | Costo | Numero<br>di risultati | Costo | Numero<br>totale di<br>risultati | Costo<br>totale |
| OBIETTIVO SPECIFICO 1 <sup>39</sup> :                     |                                    |                                        |                        |       |                        |       |                        |       |                        |       |                                                                                          |       |                        |       |                        |       |                        |       |                                  |                 |
| - Risultato                                               | Attuazione                         |                                        |                        | 0,230 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |                                                                                          |       |                        |       |                        |       |                        |       | 0,230                            |                 |
| - Risultato                                               |                                    |                                        |                        |       |                        |       |                        |       |                        |       |                                                                                          |       |                        |       |                        |       |                        |       |                                  |                 |
| - Risultato                                               |                                    |                                        |                        |       |                        |       |                        |       |                        |       |                                                                                          |       |                        |       |                        |       |                        |       |                                  |                 |
| Totale parziale Obiettivo 1                               |                                    |                                        |                        | 0,230 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |                                                                                          |       |                        |       |                        |       |                        |       | 0,230                            |                 |
| OBIETTIVO SPECIFICO 2:                                    |                                    |                                        |                        |       |                        |       |                        |       |                        |       |                                                                                          |       |                        |       |                        |       |                        |       |                                  |                 |
| - Risultato                                               |                                    |                                        |                        |       |                        |       |                        |       |                        |       |                                                                                          |       |                        |       |                        |       |                        |       |                                  |                 |
| Totale parziale Obiettivo 2                               |                                    |                                        |                        |       |                        |       |                        |       |                        |       |                                                                                          |       |                        |       |                        |       |                        |       |                                  |                 |

<sup>38</sup> I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite...).

<sup>39</sup> Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

|              |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|--------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| COSTO TOTALE |  | 0,230 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,230 |
|--------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|

### 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

#### 3.2.3.1. Sintesi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

milioni di EUR (al terzo decimale)

|  | Anno<br>N <sup>40</sup> | Anno<br>N+1 | Anno<br>N+2 | Anno<br>N+3 | inserire gli anni necessari per<br>evidenziare la durata dell'incidenza<br>(cfr. punto 1.6) | TOTALE |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                                 |              |              |              |              |  |  |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|
| <b>RUBRICA 5<br/>del quadro<br/>finanziario<br/>pluriennale</b>                 |              |              |              |              |  |  |  |              |
| Risorse umane                                                                   | 0,061        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |  |  |  | <b>0,061</b> |
| Altre spese<br>amministrative                                                   | 0,002        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |  |  |  | <b>0,002</b> |
| <b>Totale parziale<br/>RUBRICA 5<br/>del quadro finanziario<br/>pluriennale</b> | <b>0,063</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |  |  |  | <b>0,063</b> |

|                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Esclusa la RUBRICA<br/>5<sup>41</sup> del quadro<br/>finanziario<br/>pluriennale</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risorse umane                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altre spese<br>di natura<br>amministrativa                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Totale parziale<br/>esclusa la RUBRICA 5<br/>del quadro finanziario<br/>pluriennale</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |              |              |              |              |  |  |  |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>0,063</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |  |  |  | <b>0,063</b> |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|

<sup>40</sup>

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

<sup>41</sup>

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

### 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

*Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)*

|                                                                       |                                                                          | Anno<br>N               | Anno<br>N+1 | Anno<br>N+2 | Anno<br>N+3 | inserire gli a<br>necessari p<br>evidenziare la c<br>dell'incidenza<br>punto 1.6) |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| nella tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)          |                                                                          |                         |             |             |             |                                                                                   |  |
|                                                                       | XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) | 0,5                     | 0           | 0           | 0           |                                                                                   |  |
|                                                                       | XX 01 01 02 (nelle delegazioni)                                          |                         |             |             |             |                                                                                   |  |
|                                                                       | XX 01 05 01 (ricerca indiretta)                                          |                         |             |             |             |                                                                                   |  |
|                                                                       | 10 01 05 01 (ricerca diretta)                                            |                         |             |             |             |                                                                                   |  |
| • Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) <sup>42</sup> |                                                                          |                         |             |             |             |                                                                                   |  |
|                                                                       | XX 01 02 01 (CA, INT, SNE della dotazione globale)                       |                         |             |             |             |                                                                                   |  |
|                                                                       | XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni)                   |                         |             |             |             |                                                                                   |  |
|                                                                       | XX 01 04 yy <sup>43</sup>                                                | - in sede <sup>44</sup> |             |             |             |                                                                                   |  |
|                                                                       |                                                                          | - nelle delegazioni     |             |             |             |                                                                                   |  |
|                                                                       | XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta)                           |                         |             |             |             |                                                                                   |  |
|                                                                       | 10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta)                             |                         |             |             |             |                                                                                   |  |
|                                                                       | Altre linee di bilancio (specificare)                                    |                         |             |             |             |                                                                                   |  |
|                                                                       | TOTALE                                                                   | 0,5                     | 0           | 0           | 0           |                                                                                   |  |

XX è il settore politico o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o reimpiegati all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere

<sup>42</sup> CA= Agente contrattuale (Contract Agent); INT = *intérimaires*; JED= giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation); LA= Agente locale (Local Agent); SNE= Esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert).

<sup>43</sup> Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

<sup>44</sup> Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

|                                |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzionari e agenti temporanei | Preparare l'aggiudicazione delle funzioni aggiuntive e il follow-up dell'attuazione, con test da svolgere con gli Stati membri. |
| Personale esterno              |                                                                                                                                 |

### 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- ☒ La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- ☐ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

- ☐ La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale<sup>45</sup>.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

### 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

|                                               | Anno<br>N | Anno<br>N+1 | Anno<br>N+2 | Anno<br>N+3 | inserire gli anni necessari per<br>evidenziare la durata<br>dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |  |  | Totale |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| Specificare l'organismo di<br>cofinanziamento |           |             |             |             |                                                                                             |  |  |        |
| TOTALE stanziamenti<br>cofinanziati           |           |             |             |             |                                                                                             |  |  |        |

<sup>45</sup>

Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

### 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☐ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☒ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
  - ☐ sulle risorse proprie
  - ☒ sulle entrate varie

milioni di EUR (al terzo decimale)

| Linea di bilancio delle entrate: | Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso | Incidenza della proposta/iniziativa <sup>46</sup> |          |          |          |                                                                                       |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                  |                                                   | Anno N                                            | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |  |  |
| Articolo 6312                    |                                                   | 0,000                                             | 0,006    | 0,023    | 0,000    |                                                                                       |  |  |

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate

[Linea delle entrate 6312]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[NO, IS e CH contribuiscono per un totale del 12,381% ai pagamenti effettuati nel corso di ogni anno]

<sup>46</sup>

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.